

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- **AddebitoDirettoSEPA**": è un servizio di incasso basato sulla sottoscrizione da parte del Cliente di un'autorizzazione ad addebitare direttamente il conto corrente (mandato) ed attivata da Valle Camonica Servizi Vendite Spa che a seguito del mandato firmato dal proprio cliente avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria Banca (introdotta dal Regolamento Europeo n.260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro) che modifica il regolamento (CE) n.924/2009 pubblicato nella GU del 30 marzo 2012);
- **"Calore"**: è l'energia termofrigo-nerica (caldo o freddo);
- **"Cliente"**: è la persona fisica o giuridica, così come identificata nel "Modulo di adesione per la fornitura di energia termica";
- **"Fornitore"**: VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA di seguito denominata VCSV: Fornitore del servizio di teleriscaldamento;
- **"Condizioni tecnico economiche"**: rappresentano la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione del costo unitario della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all'utenza per l'erogazione del servizio;
- **"Condizioni generali di Fornitura"**: il presente Contratto di somministrazione conclusa con i clienti finali o con i loro rappresentanti o attraverso forme di comunicazione a distanza;
- **"Corrispettivo di salvaguardia"**: specifico corrispettivo che il Fornitore, ove previsto, può applicare al Cliente in caso di recesso dal contratto entro un periodo di 3 anni dalla sua sottoscrizione a copertura dei costi di allacciamento;
- **"Disattivazione"**: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che si preveda l'arresto o l'eliminazione degli elementi della sottostazione di utenza;
- **"Gruppo di misura"**: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del calore e per il collegamento all'impianto interno del Cliente;
- **"Sottostazione d'utenza"** è l'impianto di alimentazione del Cliente composta da:
 - Gruppo di misura, è la parte dell'impianto per la misura del calore;
 - Scambiatore di Calore, è un'apparecchiatura in cui si realizza lo scambio di energia termica tra VCSV e il Cliente finale;
- **"Fattura di chiusura"**: è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il fornitore e l'utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto al fornitore;
- **"Misura del calore"**: l'unità di misura del calore è il chilowattora (kWh) pari a 3,6 MJ (860 Kcal), secondo le definizioni del Sistema Internazionale. La misura avviene per metodo indiretto mediante sistemi integrati;
- **"Misura della portata o della potenza"**: è lettradi retta del gruppo di misura installato a valle della stabilizzazione della lettura. Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi fra più o meno 10% del valore contrattuale;
- **"Misura della temperatura"**: per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5°C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di +/- 1°C;
- **"Offerta economica per la fornitura di teleriscaldamento"**: allegata al presente contratto (diseguito denominata CTE), contiene le condizioni economiche per la fornitura del servizio di teleriscaldamento;
- **"Potenza contrattualmente impegnata"**: è espressa in kW ed è il valore che il Cliente, in base alle sue esigenze, deve indicare nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica.
- **"Potenza disponibile"**: è la potenza con cui viene dimensionato l'allacciamento e quindi lo scambiatore di calore;
- **"Parti"**: VCSV SPA ed il Cliente definiti congiuntamente;
- **"Punto di consegna"**: è il punto individuato dalle valvole d'intercettazione tra l'impianto del Fornitore e l'inizio del circuito privato;
- **"Richiesta di attivazione servizi energetici"** (d'ora in poi "Modulo di adesione per la fornitura di energia termica"): è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l'attivazione del Servizio da parte del Fornitore;
- **"Sottostazione di utenza"**: comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottostazione, rimane di proprietà del Fornitore;
- **"Scollegamento"** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende l'arresto o l'eliminazione del misuratore di energia termica e di eventuali altre parti dell'impianto;
- **"TUAR"**: Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso in vigore dal 1° gennaio 2026;
- Regolamento 2016/679/UE (GDPR), Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato nella GU n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo settembre 2005, n. 206 (e successivamente modificato e integrato) - d'ora in poi "Codice del Consumo" - pubblicato nella GU n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162.

ART. 2 - CONDIZIONI DI FORNITURA

2.1 Il Fornitore si riserva il diritto di non accogliere la richiesta di Attivazione in presenza di situazioni di morosità pregressa del richiedente la fornitura;

2.2 Il contratto è disciplinato dalle Condizioni generali di fornitura, dal TUAR e dalle disposizioni imposte dagli Enti od organi pubblici competenti in materia.

2.3 La richiesta di attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile dalla persona, fisica o giuridica, che detiene la condizione di titolare o comunque occupa legittimamente l'immobile per il quale richiede la fornitura.

2.4 Il cliente può richiedere al Fornitore la possibilità di essere servito con allacciamenti a bassa temperatura, sulla condizione di diritto, ovvero attraverso una fornitura di calore a ventone a temperatura massima di 40°C +/- 5°C (tipico per edifici dotati di pannelli scaldanti a pavimento o murali). Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la richiesta del cliente, in virtù delle caratteristiche tecniche della rete di teleriscaldamento in cui dovrebbe essere realizzato l'allacciamento.

ART. 3 - OGGETTO - EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di calore, in base a quanto indicato dal Cliente nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica, per usi domestici e/o altri usi;

3.2 L'efficacia del Contratto è subordinata: alla condizione che il Cliente non risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive; alla condizione che la Richiesta di Attivazione sia presentata dal soggetto fruitore della fornitura; alla condizione che l'erogazione della fornitura rientri negli standard tecnici del contratto.

3.3 Gli effetti del presente contratto, valevole per le sottostazioni d'utenza, decorrono dal giorno dell'avvenuta attivazione della fornitura, e il contratto si intende a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le Parti disciplinata dall'art.5.

ART. 4 - GARANZIE

4.1 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione del contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale.

4.2 Il pagamento del deposito cauzionale avviene con addebito in bolletta e viene restituito al momento della laccensione degli effetti del contratto dividendi, maggiorati degli interessi maturati al tassogale.

4.3 Se il Cliente sceglie, come modalità di pagamento, la bolletta, la domiciliazione bancaria, postale o su carti di credito delle bollette, il Fornitore non può richiedere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale.

4.4 La mancata prestazione delle garanzie richieste con feriscéal Fornitore la facoltà di sospendere la fornitura e incassare, in caso di insolvenza, il Fornitore può utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non può ottenere la fornitura se non la reintegra. Il deposito cauzionale viene rimborsato al momento della laccensione del contratto, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

ART. 5 - RECESSO E DIRITTO DI RIPSAMENTO

5.1 Il Fornitore può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento.

5.2 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese, come definito dal TUAR. Il cliente può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento all'indirizzo email info@vcsvendite.it, direttamente dal sito internet del Fornitore www.vcsvendite.it oppure recandosi allo sportello presso uno dei punti energia di Darfo, Breno, Edolo o Pisogne negli orari indicati sul sito www.vcsvendite.it. Per qualsiasi ulteriore supporto è possibile contattare il numero verde 800432411.

5.3 In caso di impossibilità ad eseguire la chiusura del contatore per cause non imputabili al Fornitore, il Cliente risponde di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati alla sottostazione d'utenza.

5.4 Qualora il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza fornire alcuna motivazione, inviando una raccomandata a.r. presso Valle Camonica Servizi Vendite Spa in Via Mario Rigamonti 65, 25047 Darfo Boario Terme (BS), entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. La comunicazione di cui sopra deve contenere al meno nome e cognome del Cliente, il codice cliente e l'indirizzo di fornitura.

Se il Cliente ha richiesto espressamente al Fornitore che la fornitura abbia inizio durante il periodo utile per l'esercizio del diritto di ripensamento, es successivamente alla richiesta lo esercita, il Cliente, come previsto dal Codice del Consumo, è responsabile del pagamento di costringerla a fornire il Fornitore ed è quindi tenuto a versare alla stessa un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il Cliente ha esercitato il diritto di ripensamento.

ART. 6 - CONDIZIONI TECNICHE ECONOMICHE (CTE)

Le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nelle CTE.

6.1 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche, allo scadere del loro periodo di applicabilità (indicato nelle CTE cui il Cliente ha aderito). In tale caso il Fornitore deve darne comunicazione al Cliente - con nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale) - entro il termine di scadenza delle condizioni economiche. L'effetto della variazione si avrà dopo 2 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del termine di validità delle precedenti condizioni economiche. In tale caso il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione mediante raccomandata da inviare direttamente o tramite il nuovo Fornitore all'indirizzo indicato all'art. 22. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Allo scadere del periodo di applicabilità (indicato inizialmente nelle CTE o successivamente nella comunicazione di cui al presente comma), in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche da parte del Fornitore, le stesse si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.

6.2 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 7, vengono applicate le condizioni economiche indicate nelle CTE sottoscritte dal Cliente.

6.3 Il prezzo di vendita del calore, le disposizioni di ogni singolo contratto, sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

6.4 Il prezzo per la fatturazione del calore sarà determinato in modo da tenere conto della energia termica effettivamente consumata.

ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi ai Gruppi di misura.

7.2 Il Fornitore è tenuto a raccogliere la misura reale almeno 2 (due) volte all'anno.

7.3 Per i Clienti titolari di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Fornitore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura, rilasciando una nota informativa.

7.4 Nel caso in cui il Fornitore non disponga dei consumi in tempo utile ai fini della fatturazione, lo stesso procede a fatturazione d'acconto dei consumi presunti, stimati sulla base delle medie dei consumi precedenti.

7.5 Per i nuovi Clienti, il Fornitore provvede ad imputare una stima annuale sulla base di utenze analoghe.

7.6 Il Cliente può provvedere all'autolettura del contatore, comunicandola al Fornitore. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione purché comunicata preventivamente alla fatturazione e salvo il caso in cui non vengano riscontrati dati statistici con dati storici del Cliente.

ART. 8 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

8.1 La fatturazione avviene sulla base della lettura del misuratore effettuata dal Fornitore e la periodicità di fatturazione è almeno bimestrale.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere bollette per importi inferiori a 5,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.

8.2 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa il Cliente ha la possibilità di optare per la bolletta elettronica da scaricare accedendo all'Area Clienti di VCSV. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta, direttamente dall'Area Clienti sul sito www.vcsvendite.it. Qualsiasi sia la modalità di invio scelta dal cliente, lo stesso può, accedendo all'Area Clienti, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse nell'ultimo anno di fornitura.

8.3 I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.

8.4 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l'Addebito Diretto SEPA sottoscritto nel Modulo di adesione per la fornitura di energia termica. Il pagamento è modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito www.vcsvendite.it o in bolletta.

8.5 Il pagamento dei termini e delle modalità sopra indicate libererà immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

ART.9 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

9.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.

9.2 Il Fornitore, trascorsa la data di scadenza riportata in bolletta, in caso di omesso o parziale pagamento, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Il sollecito è inviato all'indirizzo di fornitura o ad altro indirizzo comunicato dal Cliente. Il costo della raccomandata sarà addebitato al Cliente. Nel sollecito, il Fornitore indica il termine ultimo entro il quale adempiere e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento.

9.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall'inizio della raccomandata, il Fornitore può procedere alla sospensione della fornitura nonché alla risoluzione del contratto.

9.4 Nessun risarcimento sarà dovuto al Cliente moroso in caso di eventuali danni derivanti dalla sospensione della fornitura e/o dalla risoluzione di diritto del contratto.

9.5 In caso di sospensione della fornitura, il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione nella misura di € 56,70 e in caso di riattivazione nella misura di € 59,50.

ART. 10 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

10.1 QualorailClientenoneeffettuiilpagamentodellabollettaneltermineiviindicato, ilFornitore, fatto salvo ogni altro dirittoprevistodalpresentecontratto,oltrealpagamentodel corrispettivo dovuto,addebitaalCliententeinteressidimora,calcolati su base annua e parialtassoufficiale di riferimento aumentato di 3,5 puntipercentuali.

10.2 Qualora il ritardo nel pagamento sia imputabile alCliente, ilFornitorepuòri chiedere al Cliente ilrisarcimento dei costisostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

10.3 ilFornitore addebita inoltrealCliente il pagamento dieventuali spesepostali sostenute per ogni comunicazionerelativaasollecitidipagamento.

10.4 Incasodiripristinodell'erogazione, il Cliente è tenutoapagare gli ulterioricosti per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da il Fornitore per la tutela dei propri diritti.

ART. 11 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

11.1 Alciente è fatto divietodirivenditaocessione del calore ediutilizzopropri scopi in locali od ambienti non indicati nelContratto.

11.2 Iservizienergetici fornitinonpotranno essereutilizzati perusidiversidaquelli previsti nel contratto.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E CONSUMI ABUSIVI

12.1 Il Fornitore può richiedere la sospensione della fornitura, anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2,se:

- l'impiantointernodelclientenonrispettapiùenormetecniche sullasicurezza degliimpianti;
- vi possaessereunpericolo reale ed immediato per la sicurezza delladistribuzione del calore a causa dell'impianto non adeguato.

12.2 Incasodiappropriazionefraudolentadell'energia,dimanomissione,dialtera zione deisigilli odelgruppodimisura,dapartedelCliente,ovverodiutilizzodegli impiantiinmodo nonconforme al Contratto,inderogaquantoriportatoal9.3e al 9.4, ilFornitorepuò richiederela sospensione dellafornituraanchesenzalacostituzione in mora di cui al9.2.

12.3 IlFornitoredeterminailconsumomodaloresaaccertamentitecnicainsindacabili. Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponededituttigli eventuali danniirreccatailFornitoreoaterzi.

ART.13 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. SelevificheconfermanoleirregolaritàsegnalatedalCliente,lespesedi provaedelle riparazioni sonoacaricodelFornitore,incasocontrariosoanocarico del Cliente a cui possono essere addebitate in bolletta. In ogni caso il Fornitore fornisce comunicazione scritta contenente l'esitodellaverifica. Nelcasoincui il gruppodimisura risultinon perfettamente funzionanteo bloccato, il Fornitore ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabilecon certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.

13.1 Se il momento del guasto o della rottura o l'errore di misurazione non è de terminabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione del gruppo di misura per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura non contestata dal Cliente; il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i tre anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

13.2 Nelcasoincuiilgruppodimisurasianonfunzionantee/omanomessoilFor nitore ricostruisce i consumi calcolandoliconmetodoinduttivooinrelazioneaicorrispondenti mesi dell'anno precedente e/o a quelli dell'anno in corso; in assenza diconsumi precedenti, ilconsumo è determinatodalFornitoreinbaseaicumuli chesaranno rilevatissuccessivamente alladata di riscontro dell'anomalia,sullabase dell'erroridi misurazioneaccertato insedi verificaldel gruppodimisura.

ART.14 - MODIFICA DELLA POTENZA TERMICA IMPEGNATA

14.1 Il Cliente, Neicasicidirichiesteoggettivamentemotivate e sullabasediesigenzeobiettive può richiedere lamodifica della potenzatermicacheè stata impegnata all'atto della sottoscrizione delcontratto.

14.2 Il Fornitore, In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza, entro i limiti previsti, potrà predisporrà un preventivo, che dovrà essere accettato dal Cliente, determinando il costo che quest'ultimo dovrà corrispondere perla nuova potenzarichiesta.

ART.15 - POSIZIONE E CUSTODIA DELLA SOTTOSTAZIONE D'UTENZA

15.1 La sottostazione d'utenzaècollocatanelluogoenellaposizionecheilFor nitore ritiene più idonea per facilitarel'accessoagliincaricatiiperlamanutenzionee laverifica.

15.2 Il Cliente è tenuto a conservare l'alloggiamento della sottostazione d'utenza in modo accessibile,sgombro, pulito e risponde per la sua manutenzione per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali.

15.1 Il Fornitorehalafacoltà di imporreil cambiamento di collocazione della sottostazione d'utenza a spese delcliente qualora questanonsiapiù idonea per sopravvenute modifiche ambientali o motivi di sicurezza.

15.2 Tuttii gruppi di misurasonoprovvisti del sigillodigaranzia apposto dal Fornitore. Lamanomissionedeisigilli da partedelcliente oqualunqoe altra manomissione od anneggiamento delle apparecchiature, daranno luogoalla sospensione immediata della fornitura, allarimozione della sottostazione d'utenza edallarisoluzione delcontratto, salva ogni azione anche giudiziaria neiconfrontidel responsabile.

15.3 I gruppi di misura sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.

ART. 16 - VERBALI DI POSA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MISURA

16.1Inseguitoallarimozioneoallasostituzione delGruppodimisura,ilFornitorededigeunverbalech esaràfirmatoperaccettazonedalCliente.

ART. 17 - ACCESSO E MODIFICHE

17.1 IlpersonaledelFornitorehadirittoadaccedereatuttelepartidell'impiantoa valle del punto di consegna.

17.2 IlFornitorepuò richiederéal Cliente, inqualsiasimomento, le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenutoadeseguire le entro il limitiditempoprescritti.

17.3 In caso in inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché ilclientenonabbia provvedutoaquantoprescrittogli. Intalicasì ilCliente non puòpretendereil risarcimentodei danni derivantidallasospensione della fornitura e rimane soggetto agliadempimenti derivantidalpresenteContratto.

17.4 Il Cliente deve preventivamente informare il Fornitore, quando intenda apportare modifiche allocale e/o le zone ovetrovasicollocatola sottostazione d'utenza o le condotte a valle dell'impianto. Il Fornitore, in seguito alla richiesta di modifica da parte del Clinte predispone un preventivo di spesa che dovrà essere accettato dal Cliente.

17.5 Qualorailclientenonottemperiaquestenorme,ilFornitrepotràasuoinsindacabile giudizio, previoinviodiapposita comunicazione scritta,risolvere il contratto.

ART. 18 - INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

18.1 Lafornitura di caloreavviene di regola continuità, salvocauseindipendenti dalla volontà del Fornitore, o patti speciali con ilCliente.

18.2 ilFornitore non assumereresponsabilità alcuna per eventualiinterruzioni, diminuzioni di fornitura dovuteacausediforzamaggiore, eventifortuiti, incidenti. Laddovepossibile, ilFornitreprovvedea in formareil Clientecirca l'irregolaritàdelserviziocononi mezzoidoneo.

18.3 In nessuno deicasiindicati al punto18.2, ilClientehadirittoa risarcimentodi danni né adabbuoni o indennizzidiqualsiasigenereonatura.

ART. 19 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

19.1 In presenza di inadempimenti del Cliente di cui agli artt. 4, 6, 9, 11 e 12 il Fornitore puòsospenderela fornitura e risolveredirittoilpresentecontrattocon preavviso di almeno 5 (cinque) giorni ,amezzoracomandata,contenentel'intima- zione diadempiere.

19.2 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto: a) nel caso di trasferimento del Cliente, dicessioneaqualunquetitolodei locali (atitoloesemplificativo, manonesautoviper locazione) omodificanelladestinazione d'usodell'immobile nelqualeèeffettuata l'erogazione del calore. Atalfine,ilClientehal'obbligodidare tempestivacomunicazione scritta alFornitore. Inassenza di telecomunicazione, il Cliente rispondeditutti i consumi da chiunque effettuati; b) incasodiviolaioneda partedel ClienteviolaZIONE dellennormerelative all'usodelcaloreeallasubfornitura; c) in casodialterazione della sottostazione d'utenza e sottrazione di calore non misurato o fraudolento; d) il Cliente risulti instatodi insolvenza; e)incaso dimancata o invalida costituzione dellegaranzierichieste; f) incasodimorosità protrattaperalmeno 90(novanta) giorni di calendario dallasospensionedella fornitura.

19.3 IntalicasilClientenonpuòpretendereilrisarcimentodeidanniderivantidalla sospensione della fornitura e dallarisoluzionedirittodel contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 AisensidiquantoprevistoRegolamento 2016/679/UE (GDPR), intemaditrattementodel dati personali, lePartidichiaranodiessersi preventivamente e reciprocamenteinformate circa le modalità elefinalità deitrattementidei dati personalicheverrannoeffettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione delcontratto ed esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, ilreciproco consensoatrattee comunicare idatiraccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla suaesecuzione.

20.2 NelcasoincuiilClienterilasciunconsensoinproposito,ilFornitoresiriserva la facoltàdi utilizzare i dati perlosvolgimentodiattivitàfinalizzateall'invioidnotizie relative a promozioni ed offerte riguardantibenieserviziopostidaessaadasuoi fornitori.

20.3 Ciascunadelle Parti si impegnaa non divulgareinformazioniinmerito al con tratto stesso e non conespreso consenso dell'altra,adesclusioneideidati,delle informazioni e notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzialfinedieseguire o perfezionare gli adempimenticonnessiaiserviziosoggetto delcontratto.

2.4 Permaggiori approfondimenti sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si veda anche l'appositanotainformativariportata nel modulo di adesione per la fornitura di energia termica.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia, tra il Fornitore ed il Cliente domestico (rientrante nella definizione di "Consumatore" ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206) relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. In mancanza di diversa indicazione in forma scritta, le parti convengono che il Cliente elegge domicilio presso l'indirizzo di fornitura.

Per ogni eventuale controversia, originata dal Contratto, ad esso connessa o da esso derivante, tra il Fornitore e il Cliente non rientrante nella definizione di "Consumatore" ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ART. 22 - COMUNICAZIONI

22.1Ognicomunicazione relativaaalcontratto deveessere inviata in forma scritta al Fornitore in Via Mario Rigamonti, 65 25047 Darfo Boario Terme (BS) fatto salvo i casi in cui vengano richieste al Clientespecifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

ART. 23 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

23.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 24 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

24.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negozialieregolamentazionitecnichecheleautoritàcompetentivorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge od approvate da enti di pubbliche Autorità o da altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte a sensi del precedente comma.

IlFornitoreavrà il diritto dimodificare le condizioni riportate nell'Offerta Tecnico Economica per giustificato motivo, ogniquale volta sia una sostanziale modificanormativa o un mutamento sostanziale delle condizioni di mercato che, in entrambi i casi, sia incompatibile con il contratto o con ipresuppostieconomici in base ai quali il contratto è stato concluso. Quandolamodificaallecondizionieconomichee/ocontrattualièpeggiorativaperilCliente,ilFornit oresaràtenutoadarecomunicazione in formascrittaalCliente con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni r ispetto alladati di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primogiorno del mese successivo a quello di ricevimento dapartedelCliente.Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10(diec) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Incaso didissenso dallamodificheproposte, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r. O fax al numero indicato in bolletta o sul sito www.vcsvendite.it, entro 60(sessanta) giorni dalla comunicazione. La comunicazione non è dovuta quando le modifiche sono vantaggio se per il Cliente (a titolo esemplificativo, manonesautovio,incaso divariationedelcorrispettivi che derivano dall'applicazione diclausolecontrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico). InquestocasoilCliente è informatodellavariatione nella prima bolletta in cui levariazionisono applicate.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI

25.1 Lepresenti Condizioni Generali di Contratto sono conformi alle disposizioni di cui al Codice del Consumo.

25.2 La fornitura è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Contratto.

25.3 L'Offerta Tecnico Economica prevale sempre sulle presenti Condizioni Generali di Fornitura, laddove discordanti.

25.4 Nessuna delle Parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al Fornitore, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.

Data..... Firma.....